



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Proponente: GHIRARDINI PIERA

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 40 del 19/06/2025

OGGETTO:	ART. 96 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI OBBLIGATORI PER LEGGE O RITENUTI INDISPENSABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 96 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che ha sostanzialmente riproposto l'art. 41, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, precisandone l'ambito di applicazione per gli enti locali, e che, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, stabilisce che i Consigli e le Giunte secondo le rispettive competenze con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'ente interessato e che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, attribuendo le relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 gennaio 2000, n. 1, ad oggetto "Disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli organismi non indispensabili. (Art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)," ove si prevede:

al 3° capoverso che "l'ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli organi collegiali, anche se previsti da norme primarie o secondarie e anche se istituiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 499/97".

al 5° capoverso che "L'attività di conferma implica una attenta valutazione da parte dell'organo di direzione politica anche ai fini di una eventuale responsabilità politico-amministrativa. Il legislatore ha infatti voluto, con la disposizione in oggetto, rimettere agli organi di governo di ogni amministrazione o ente le responsabilità di verificare annualmente l'effettiva indispensabilità di strutture e organismi collegiali, sulle quali non di rado si concentra il dibattito politico-istituzionale in nome delle giuste esigenze di semplificazione e di efficienza nonché dell'opportunità di contrastare la proliferazione di enti o strutture inutili o comunque non necessarie".

al 6° capoverso che "Le amministrazioni sono pregate di trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, per fini meramente conoscitivi copia dei provvedimenti nonché l'elenco degli organismi conseguentemente soppressi";

Ricordato inoltre che, sempre come previsto dalla sopraindicata Circolare, il termine del 30 giugno è da considerarsi ordinatorio e non perentorio;

Richiamato l'art.18 della Legge 448/2001, rubricato: "Riordino degli organismi collegiali";

Rilevato che occorre adempiere alle prescrizioni delle sopracitate disposizioni individuando gli organismi collegiali di competenza del Consiglio Comunale che sono ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Russi;

Constatato che gli organismi collegiali, di competenza del Consiglio Comunale, istituiti per legge e pertanto obbligatori nel Comune di Russi sono i seguenti:

Commissione Elettorale comunale DPR n. 223/1967 art. 12 - D.Lgs. 267/2000 art. 41 - L. n. 244/2007 Commissione nominata con CC n. 42/2024 Obbligatoria per legge senza oneri per l'ente;

Commissione comunale per elenco Giudici Popolari L. 287/1951 art. 13, modificata con L. 405/1952 e da L. 1441/1956 Commissione nominata con CC n. 43/2024 Obbligatoria per legge senza oneri per l'ente;

Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio LR n. 15/2013 art. 6 comma 1 commissione istituita con delibera CC 10/2024 con oneri per l'ente;

Commissioni Consiliari D.Lgs. 267/2000 art. 38 comma 6, Statuto comunale approvato da ultimo con CC n. 29/2013 regolamento consiglio Comunale delibera CC 33/2022 e delibera di nomina CC n. 50/2024 con oneri per l'ente;

Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) delibera GC n. 155/2019 senza oneri per l'ente;

Preso atto che tali organismi collegiali, essendo istituiti per legge, non sono oggetto di conferma in ordine alla loro indispensabilità, proprio in forza della loro istituzione normativa;

Rilevato invece che gli organi collegiali che non sono obbligatori per legge, ma istituiti nel Comune di Russi in forza di provvedimenti adottati dall'Ente e che necessitano di conferma in ordine alla loro indispensabilità, sono i seguenti:

Consulte istituite con delibera CC 13/2020 senza oneri per l'ente;

Conferenza Capi gruppo prevista nello Statuto comunale approvato da ultimo con CC n. 29/2013 senza oneri per l'ente;

Comitato antifascista istituito con delibera Consiglio Comunale n. 76/2015 senza oneri per l'ente;

Comitato di partecipazione dell'asilo nido comunale previsto dal regolamento dell'Asilo nido delibera CC 15/2022 senza oneri per l'ente;

Ritenuti tutti i sopraelencati organismi collegiali non obbligatori ma con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, I° comma, del T.U.E.L.;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla delibera di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito:

DELIBERA

di dare atto che gli organismi collegiali obbligatori per legge nel Comune di Russi, di competenza del Consiglio Comunale e che non necessitano di conferma, sono i seguenti:

Commissione Elettorale comunale DPR n. 223/1967 art. 12 - D.Lgs. 267/2000 art. 41 - L. n. 244/2007 Commissione nominata con CC n. 42/2024 Obbligatoria per legge senza oneri per l'ente;

Commissione comunale per elenco Giudici Popolari L. 287/1951 art. 13, modificata con L. 405/1952 e da L. 1441/1956 Commissione nominata con CC n. 43/2024 Obbligatoria per legge senza oneri per l'ente;

Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio LR n. 15/2013 art. 6 comma 1

commissione istituita con delibera CC 10/2024 con oneri per l'ente;

Commissioni Consiliari D.Lgs. 267/2000 art. 38 comma 6, Statuto comunale approvato da ultimo con CC n. 29/2013 regolamento consiglio Comunale delibera CC 33/2022 e delibera di nomina CC n. 50/2024 con oneri per l'ente;

Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) delibera GC n. 155/2019 senza oneri per l'ente

di confermar, fino a diversa determinazione, i seguenti organismi collegiali la cui istituzione è di competenza del Consiglio Comunale, in quanto non obbligatori ma ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente:

Consulte istituite con delibera CC 13/2020 senza oneri per l'ente;

Conferenza Capi gruppo prevista nello Statuto comunale approvato da ultimo con CC n. 29/2013 senza oneri per l'ente;

Comitato antifascista istituito con delibera Consiglio Comunale n. 76/2015 senza oneri per l'ente;

Comitato di partecipazione dell'asilo nido comunale previsto dal regolamento dell'Asilo nido delibera CC 15/2022 senza oneri per l'ente;

di trasmettere copia del presente provvedimento, per fini meramente conoscitivi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 dell'11.01.2000 e di sottoporlo altresì alla verifica degli organi interni di controllo, ai sensi dell'art.18, comma 2, della Legge 448/2001.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PARERE TECNICO

Oggetto: ART. 96 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI OBBLIGATORI PER LEGGE O RITENUTI INDISPENSABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/06/2025

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
GHIRARDINI PIERA



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ART. 96 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II - INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI OBBLIGATORI PER LEGGE O RITENUTI INDISPENSABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 19/06/2025